

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

(62^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1402, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » (1892) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 638
MOLINARI 638

« Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 » (2467) (D'iniziativa dei deputati Colleoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 642
BONAFINI 642
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 642
GUIDONI, relatore 642

« Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (2481) (D'iniziativa dei deputati Basile; Curti Aurelio ed altri; Storti ed altri; Servello ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore Pag. 638, 641
BANFI 639
CHABOD 640
CREPELLANI 641
MONTAGNANI MARELLI 640
MORO 640
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 641
TURANI 640

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Pessi, Roasio, Turani, Vecellio, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Gaspari.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1402, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » (1892) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Orlandi, Toros e Sciolis: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1402, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

MOLINARI. Chiedo, anche a nome del senatore Gianquinto, il rinvio della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta, perchè impegnati presso la 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Basile; Curti Aurelio ed altri; Storti ed altri e Servello ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (2481) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Basile; Curti Aurelio, Agosta, Anzilotti, Bertè, Biasutti, Bisantis, Bologna, Brusasca, Castelli, Castellucci, Cocco Maria, Forlani, Fracassi, Fusaro, Gioia, Isgro, Miccolis Maria, Patri-

ni, Radi, Rapelli, Rampa, Rubinacci, Vincelli; Storti, Sinesio, Scalia, Pavan, Bianchi Gerardo, Gitti, Marotta Vincenzo; Servello, De Marzio Ernesto, De Michieli Vitturi, Calabrò; Cruciani, Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge è di per sè molto chiaro nel suo intendimento anche se, forse, delle norme possono presentare qualche motivo di rilievo. A meno che non si intenda rinviare il disegno di legge nuovamente all'esame e approvazione della Camera dei deputati, non abbiamo il tempo di vedere se questa proposta di legge, che vuole regolare la professione di agente e di rappresentante di commercio, possa essere meglio strutturata.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio, è di iniziativa di numerosi deputati: Basile (3033); Curti ed altri (3400); Storti ed altri (3421); Servello ed altri (3551). Il primo disegno di legge, per la verità più semplice degli altri, faceva solo riferimento alla estensione delle norme che erano state dettate per la professione di mediatore. Gli altri disegni di legge (dai quali è risultato il testo ora sottoposto al nostro esame); viceversa, sono più completi nel senso che determinano, attraverso una disciplina *ad hoc*, la regola che devono seguire gli agenti e i rappresentanti di commercio per poter esercitare quell'attività che è prevista negli articoli del Codice civile, dal 1742 al 1752.

Si tratta di stabilire una disciplina, direi più formale che sostanziale, in modo che possa facilmente essere stabilito chi ha la qualifica di rappresentante, e non possano svilupparsi, quindi, delle forme clandestine e non qualificate di questa attività, soprattutto in vista della concorrenza di rappresentanti stranieri.

Il disegno di legge si articola molto semplicemente. All'articolo 1 si stabilisce che presso ciascuna Camera di commercio deve essere istituito un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio; negli articoli suc-

cessivi si stabiliscono le norme per poter ottenere la iscrizione e quelle relative ai ricorsi per i casi di incompatibilità, quali siano le pene che sono riservate agli imprenditori che si servono di agenti non qualificati, e così via.

Nel corso dell'esame dei singoli articoli vi sarà modo di chiarire i punti eventualmente dubbi.

B A N F I. Il disegno di legge lascia estremamente perplessi.

L'articolo 2 stabilisce che devono iscriversi all'Albo tutti coloro che svolgono o intendano svolgere attività di agente e rappresentante di commercio. Quindi chiunque ha diritto a iscriversi in questo Albo!

Sono perfettamente d'accordo sulla opportunità di non richiedere alcuna specifica preparazione, nè una specifica capacità professionale, ma, mi domando, a cosa mira allora questa norma, che, tra l'altro, è del tutto oscura laddove, per esempio, stabilisce che non possono esercitare l'attività di rappresentante di commercio e di agente coloro che non siano iscritti all'Albo?

Arriviamo così alla prima questione (e qui i colleghi avvocati potranno meglio seguire le mie osservazioni): cos'è il rapporto di agenzia?

Da anni stiamo discutendo se l'agente propagandista delle case di medicinali sia o meno agente. Se è agente in quanto promuove delle vendite, non è agente in quanto la sua attività di promozione delle vendite, pur retribuita a percentuale, non è diretta alla stipulazione di contratti di vendita. Su questo problema sono state emanate sentenze favorevoli e contrarie, sia delle Corti di merito che della stessa Cassazione. Ora un agente propagandista di medicinali è iscritto o no all'Albo? Deve o no iscriversi? Viola la legge quella casa di prodotti farmaceutici che assume un proprio rappresentante o un agente propagandista pagato a provvigione?

Esistono infiniti altri casi, come i cosiddetti procacciatori di affari, che non sono mediatori, perchè mediatore è ben altra cosa. Il procacciatore di affari quando sia stabilmente legato contrattualmente ad una

ditta è evidente che non è procacciatore di affari, ma rappresentante di commercio o agente; ma se non è stabilmente legato ad una ditta e non ha una zona determinata, cos'è? Deve essere iscritto all'Albo o no?

Potrei continuare con infiniti altri casi e una serie di problemi estremamente gravi, ma c'è qualcosa, a mio giudizio, di ancora più preoccupante in questo disegno di legge, ed è il contenuto dell'articolo 5 con cui si stabilisce che non possono essere iscritti all'Albo gli interdetti; gli inabilitati; i falliti; i condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; coloro che non risultino di buona condotta e moralità, eccetera.

Sicchè mentre per assumere la responsabilità di una impresa è sufficiente non essere fallito, interdetto e inabilitato, per fare il rappresentante di commercio occorre avere dei titoli di pulizia del certificato penale di molto superiori.

Normalmente, in pratica, osserviamo che è proprio il piccolo imprenditore che fallisce, perchè non sa fare il suo mestiere e, quindi, si mette a fare il rappresentante di commercio. Se ora gli impediamo di iscriversi all'Albo, a causa di questo fallimento, quale mestiere potrà esercitare?

Se si considera, inoltre, che possono essere iscritti solo coloro che risultano di buona condotta e moralità, la situazione si fa veramente preoccupante. Il rappresentante che ha un'amante non può più fare il rappresentante.

Un'altra disposizione che suscita la mia perplessità è quella contenuta nell'articolo 10, laddove è detto che « la violazione della disposizione di cui al precedente comma importa la nullità del rapporto tra le parti, malgrado la diversa pattuizione e gli imprenditori responsabili sono puniti con la

ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ... ». Questo significa che se taluno assume come rappresentante un tizio che non sia iscritto all'Albo paga una determinata ammenda; ma significa anche che il rappresentante che ha lavorato per anni può sentirsi dire dal datore di lavoro (siamo nel contratto di lavoro atipico): « tu hai lavorato, ma io non ti pago ». Questo punto era stato escluso perfino dalla famosa sentenza per le tenutrici di case di tolleranza; in quella occasione era stata sollevata la questione se il rapporto di lavoro della portiera della casa di tolleranza era contrario al buon costume, eccetera, e se doveva quindi essere retribuito o meno.

Ritengo che il disegno di legge possa essere approvato solo se richiesto dalla categoria (e la categoria lo richiede perchè negli altri Paesi questo settore è stato regolamentato come esercizio di attività professionale, e, quindi, se i rappresentanti vogliono svolgere all'estero questa attività, debbono avere un titolo, una qualifica professionale riconosciuta), ma la mia opinione è che debba essere respinto per le considerazioni di carattere generale precedentemente fatte.

C H A B O D. Sono dello stesso avviso del senatore Banfi, di non approvare cioè il presente disegno di legge, anche in considerazione del fatto che colui che ha avuto una condanna perde il proprio lavoro, non può fare il rappresentante a causa di questa norma e quindi, se non vuole continuare a fare il delinquente, non gli resta altro che mettersi una corda al collo!

T U R A N I. Non posso fare a meno di constatare che la necessità di una disciplina in questo settore è sentita da tutta la categoria.

A Milano sono stati istituiti perfino degli albi volontari, perchè accadeva che numerose persone si improvvisavano rappresentanti, togliendo lavoro agli altri, e senza pagare alcuna imposta.

Non so se vadano modificate le norme contenute nell'articolo 5; tuttavia, ripeto, è necessario disciplinare questa determinata

professione. Anzi vi dirò che su questa materia stiamo discutendo a Strasburgo, proprio in questi giorni, presso la mia Commissione, perchè si vuole anche in seno alla Comunità europea regolamentare la particolare posizione degli imprenditori di commercio.

M O R O. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto ha affermato il senatore Turani sulla esigenza di fare qualcosa per disciplinare questa situazione; però la cosa che mi preoccupa veramente sono le condizioni dell'articolo 5. A questo proposito ritengo opportuno che la nostra Commissione, competente in questa materia, debba esprimere il suo avviso sul disegno di legge, inserendo tutti gli eventuali emendamenti che potranno essere ritenuti necessari. Se, poi, il provvedimento non dovesse terminare il suo *iter* entro il termine della legislatura, almeno il Parlamento avrà espresso il suo avviso in merito alla questione. In ogni caso non tutta l'opera sarà perduta, anche perchè presto l'intera materia verrà regolata in sede internazionale.

Propongo pertanto di proseguire la discussione del disegno di legge apportando tutti gli eventuali emendamenti che saranno ritenuti necessari. Ad esempio, la norma concernente la buona condotta e la moralità mi pare vada in ogni caso emendata.

T U R A N I. Credo che si tratti di una formula corrente.

C H A B O D. Non mi pare opportuno condurre un esame sulla moralità in genere di queste persone.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Mi pare che la proposta del senatore Moro sia da accettare: è infatti più opportuno attendere le conclusioni della Commissione competente del Mercato comune per prendere una qualsiasi deliberazione.

M O R O. La mia proposta era diversa. Io ritengo opportuno che, intanto, il Senato esprima il suo parere in merito alla questione.

C R E S P E L L A N I. Non sempre l'attività del rappresentante e dell'agente costituisce l'attività continuativa di una persona. Molte volte si tratta di rapporti occasionali. Qual'è la situazione, in questi casi? Chi è rappresentante solo per un breve periodo deve per forza richiedere l'iscrizione all'albo?

P R E S I D E N T E, *relatore*. Nella mia brevissima esposizione non ho proposto l'approvazione del disegno di legge senza emendamenti, perchè mi ero reso conto del fatto che, appunto, molti emendamenti sarebbero stati necessari. D'altra parte il provvedimento è vivamente atteso dalle categorie interessate, e l'approvazione di emendamenti provocherebbe un ritardo nel suo *iter* legislativo.

Concordo con la maggior parte delle osservazioni che sono state fatte. La Commissione, come ha giustamente osservato il senatore Moro, deve prescindere dalla considerazione che la legislatura è prossima a scadere, e deve preoccuparsi di approvare dei provvedimenti che rispondano ai migliori criteri di equità.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo ha già avuto occasione di manifestare le sue perplessità in ordine al provvedimento in esame, nel corso del dibattito alla Camera, alcune delle quali sono affiorate nel corso di questa discussione. Altre concernono la costituzionalità del provvedimento. Tutti i provvedimenti, ed in particolare quelli che tendono a creare nuove categorie di professionisti che usufruiscono di esclusive nell'esercizio della loro attività devono essere assolutamente compatibili con la Costituzione. Il dettato dell'articolo 4 della Costituzione è compatibile con la creazione di categorie « chiuse »? Una limitazione nell'applicazione dell'articolo 4 è possibile soltanto quando vi sia una grave giustificazione, quale può essere l'interesse pubblico prevalente. Ma il caso al nostro esame mi pare che non concerne una questione di interesse pubblico prevalente.

Nel corso del dibattito alla Camera, di fronte al parere unanime della Commissione, il Governo si è rimesso al Parlamento.

La norma espressa nell'articolo 2 del disegno di legge, inoltre, suscita molte perplessità; come è già stato osservato, non si può concepire che per ottenere l'iscrizione all'albo sia sufficiente una presentazione di domanda, da parte di coloro che « svolgano o intendano svolgere » l'attività di rappresentante. È giusto che vi sia la « libertà » di iscrizione, ma nell'ambito del possesso di determinati requisiti. Questo principio vale per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale.

È necessario, d'altronde, tener presente che la professione di rappresentante è una attività che si basa essenzialmente sulla buona fede; è assolutamente necessario perciò richiedere una rilevante onestà in chi la esercita. Oggi, essendovi grande libertà nel settore, la responsabilità ricade sul datore di lavoro; quando vi sarà un albo, invece, la responsabilità diverrà personale per il professionista. Le decisioni in merito alla iscrizione, ai dinieghi di iscrizione o alle revoke, vengono disposte da una Commissione composta in modo da garantire l'obiettività, ed anche questo contribuisce a dare maggiore responsabilità al professionista.

Nel disegno di legge originale era previsto facessero parte della Commissione centrale un magistrato ed un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, mentre non era prevista la partecipazione di alcun rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Governo, in conclusione, si dichiara favorevole ad eventuali emendamenti che possano migliorare il testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E, *relatore*. In base a quanto emerso nel corso della discussione, ritengo opportuno un breve rinvio del seguito della discussione, per aver modo di approfondire tutti gli aspetti del provvedimento che hanno dato luogo a perplessità.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: « Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 » (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni, Pavan, Valsecchi, Schiratti, Cibotto, Scalia, Casati, Zanibelli, Cengarle, Azimonti, Toros, Gitti, Sabatini, Sinesio, Bianchi Gerardo e Storti: « Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente numero:

« 13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria ».

GUIDONI, relatore. Onorevoli colleghi, la legge 25 marzo 1959, n. 125, che ha per oggetto le norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, all'articolo 7 istituisce una Commissione di mercato presieduta del Presidente o suo delegato della Camera di commercio, industria e agricoltura, e composta dai rappresentanti di tutti gli interessati.

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla XII Commissione della Camera dei deputati, stabilisce che ai rappresentanti già componenti la Commissione si aggiungano due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria. In tutto, la Commissione risulterà perciò composta di circa 20 rappresentanti.

Il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

BONAFINI. Ho avuto più volte occasione di far rilevare alla Commissione ed al Governo come si verificano casi piuttosto notevoli di non applicazione della citata legge 25 marzo 1959, n. 125. È un'ironia parlare di aumentare il numero dei componenti di una Commissione che, in molte città, non è stata mai convocata.

La Commissione di mercato, infatti, è stata convocata soltanto in alcune città che hanno particolare interesse al funzionamento del loro mercato; in altre città non è stata mai convocata. Ho già dichiarato questo in Assemblea due anni fa ed ho avuto occasione di ripeterlo anche in Commissione quando ha avuto luogo il dibattito in ordine alla legge concernente la vendita diretta al pubblico da parte dei piccoli proprietari.

La situazione alla quale si intendeva porre un freno mediante la legge citata del 1959 permane in quasi tutte le grandi città del Nord. In particolare la città di Como continua ad essere la terza città italiana nell'elenco delle città con i prezzi più alti di mercato. Questo avviene perchè i Prefetti non si preoccupano di nominare e convocare le Commissioni, nonostante quanto stabilito dalla legge.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Assicuro il senatore Bonafini che interverrò oggi stesso presso i Prefetti. Sono grato al senatore Bonafini per la segnalazione relativa alla città di Como.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari